

LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROFESSIONISTA

NELLA
REGOLAZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

1

ART. 236-BIS R.D. 267/1942 (LF)

Falso in attestazioni e relazioni

- Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
- Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
- Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

ART. 342 D.LGS. 14/2019 (CCI)

Falso in attestazioni e relazioni

- 1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli **articoli** 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
- 2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena è aumentata.
- 3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

IL «PROFESSIONISTA INDIPENDENTE»

DEFINIZIONE

ART. 67 C. 3 LETT D) LF

- “un professionista indipendente designato dal debitore, **iscritto nel registro dei revisori legali** ed in possesso dei **requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)** deve attestare la **veridicità dei dati aziendali** e la **fattibilità del piano** [di risanamento]; **il professionista è indipendente quando** non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da **rapporti di natura personale o professionale** tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere **in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile** e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore”.

ART. 2 C. 1 LETT. O) CCI

- o) **«professionista indipendente»**: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi **congiuntamente** i seguenti requisiti:
 - 1) essere **iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali**;
 - 2) essere in possesso dei **requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile**;
 - 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da **rapporti di natura personale o professionale**; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestate negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa (...).

ALTRE DISPOSIZIONI PENALI

ART. 344 CCI

Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi

- 3. Il **componente dell'organismo di composizione della crisi** che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende **false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta** di cui agli articoli 67 e 75, **nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione** di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
- 4. Le pene di cui al comma 2 [la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro], si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

ART. 345 CCI

Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

- 1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, **espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti** in ordine alla **veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati**, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
- 2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
- 3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.